

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (XI XII E XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag 1
COMMISSIONI RIUNITE (II E VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 1
COMMISSIONI RIUNITE (VI E XII):	
<i>In sede referente</i>	» 2
<i>In sede legislativa</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 6
<i>II Sottocommissione</i>	» 9
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 10
<i>In sede legislativa</i>	» 10
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 15
<i>In sede referente</i>	» 15
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
<i>In sede referente</i>	» 20
COMMISSIONE SPECIALE:	
<i>In sede legislativa</i>	» 20
COMMISSIONE PARLAMENTARE	» 20
CONVOCAZIONI	» 21

AGRICOLTURA (XI) INDUSTRIA (XII) e IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 18. — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'agricoltura e foreste, Sedati e per l'igiene e sanità, Santero.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (2714);

BORIN: « Disciplina della pastificazione e del commercio delle paste alimentari » (3042).

Dopo interventi dei deputati De Marzi e Audisio, del Relatore per la XI Commissione Aimi e del Sottosegretario Santero, le Commissioni approvano gli articoli 42 e 43 nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto con modificazioni proposte dal Sottosegretario Sedati e dal Relatore per la XIV Commissione Bartole, al fine di renderli coerenti con la più recente legislazione in materia di frodi.

È invece accantonato l'articolo 44 del testo unificato, che prevede la misura delle penalità comminate ai trasgressori della legge, dopo interventi dei deputati De Marzi, Audisio, Caradonna, Delfino, dei Relatori Aimi e Bartole, dei Sottosegretari Sedati e Santero e del Presidente Germani.

Le Commissioni approvano, quindi, gli articoli 45 e 46 con modificazioni proposte dal Sottosegretario Sedati per tener conto della più recente legislazione in materia di frodi, e gli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 senza modificazioni.

Il Presidente Germani, successivamente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 20,05.

AFFARI INTERNI (II) e ISTRUZIONE (VIII) Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione ERMINI.* — Intervengono il Ministro senza portafoglio, Corbellini ed il Ministro della pubblica istruzione, Gui.

DISEGNO DI LEGGE:

« Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4404).

Il Presidente Ermini dà lettura del parere espresso dalla I Commissione Affari Costituzionali, in senso favorevole al disegno di legge, con alcune osservazioni e proposte di modifica.

Il Relatore Malfatti osserva che il parere in questione deve intendersi vincolante solo per quanto concerne l'articolo 5, ove si introducono norme attinenti al pubblico impiego; a tale parere egli, peraltro, ritiene di dover replicare, ritenendo che il Consiglio Nazionale delle Ricerche possa, nella sua autonomia di organo dotato di personalità giuridica, autoregolamentarsi anche in materia di stato giuridico del personale. Conclude rilevando, tuttavia, l'inopportunità di entrare in conflitto con quella Commissione, dato il limitato tempo disponibile.

Le Commissioni passano quindi agli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è approvato, dopo interventi dei deputati Ferri, Seroni, Codignola, Malfatti e dei Ministri Corbellini e Gui, con un emendamento del Presidente Ermini aggiuntivo delle parole: « e nel rispetto della libertà della scienza », alla fine del punto a). La dizione « Ministro per il coordinamento della ricerca » è modificata in « Ministro incaricato del coordinamento della ricerca ».

All'articolo 2 il Presidente Ermini propone di aggiungere l'espressione: « sentiti il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca ». Sull'emendamento si svolge un'ampia discussione: sono contrari i deputati Codignola, Vestri, Ferri; intervengono favorevolmente i deputati Franceschini, il relatore Malfatti e i ministri Corbellini e Gui. L'emendamento è approvato a maggioranza.

Le Commissioni approvano, quindi, nel complesso l'articolo 2 e, senza modificazioni gli articoli 3, 4, 6 e 7.

All'articolo 5, in conformità del parere della I Commissione Affari costituzionali, sono sopresse le parole: « quelle relative allo stato giuridico, ai ruoli organici ed al trattamento economico del personale scientifico e tecnico a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche ».

L'articolo 8 è, infine, approvato con un emendamento chiarificativo al secondo comma, proposto dai deputati Riccio e Franceschini.

Il deputato Vestri, quindi, per dichiarazione di voto, a nome del partito comunista, dichiara che il suo gruppo si asterrà dal voto. Il deputato Codignola fa una dichiarazione di voto favorevole per conto del gruppo socialista, pur esprimendo delle riserve sul merito.

In fine di seduta le Commissioni votano a scrutinio segreto il disegno di legge, che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.30.

FINANZE E TESORO (VI) e INDUSTRIA (XII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 19. — *Presidenza del Presidente della VI Commissione, VALSECCHI.* - Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Micheli; per l'industria e il commercio, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Estensione al territorio del comune di Chioggia dei benefici previsti dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 » (4246).

Le Commissioni deliberano di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento venga loro deferito in sede legislativa.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente della VI Commissione, VALSECCHI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Micheli; per l'industria e il commercio, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIASUTTI ed altri: Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, alla zona portuale Ausa-Corno in provincia di Udine » (4336).

Il Relatore per la VI Commissione, Schiratti riferisce sul provvedimento dichiarandosi ad esso favorevole. Dopo interventi dei deputati Franco Raffaele e Beltrame che illustrano alcuni emendamenti nonché dei deputati Martina Michele, Biasutti, Bettoli, del Relatore Schiratti, del Presidente Valsecchi e del Sottosegretario Micheli le Commissioni procedono all'approvazione degli articoli della proposta di legge con vari emendamenti presentati dai deputati Beltrame e Franco Raffaele, modificati dal Relatore Schiratti, dal Presidente Valsecchi e dal Sottosegretario Micheli.

L'articolo 1 della proposta di legge risulta così formulato:

« Ai fini della creazione della zona industriale Ausa-Corno e con esclusione delle opere portuali, la dichiarazione di pubblica utilità, di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applica per quanto ri-

guarda la zona portuale delimitata con decreto ministeriale 2 ottobre 1962 ed il territorio della zona industriale del comune di Monfalcone alle opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, nonché alle opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi di detta zona. Tutte le opere dichiarate di pubblica utilità sono altresì considerate indifferibili e urgenti ad ogni effetto ».

L'articolo 2 risulta così formulato:

« A condizione che la maggioranza dei rispettivi capitali sociali sia nel possesso degli enti autarchici locali, l'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati esistenti entro i confini delle zone menzionate all'articolo precedente possono essere richieste dalla società per azioni "zona industriale e portuale AUSA-CORNO s.p.a." con sede in Udine, costituita al 31 ottobre 1962, atto n. 31190/14/991 Bronzin e omologato dal tribunale di Udine il 28 novembre 1962, n. 619, e da altra costituenda società per il territorio della zona industriale del comune di Monfalcone.

Alla occupazione ed all'espropriazione di detti terreni e fabbricati nonché all'attuazione delle opere può essere provveduto anche gradualmente mediante piani particolareggiati deliberati dai Consigli di amministrazione delle rispettive società, resi esecutivi dai competenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia e fino alla loro costituzione dal Prefetto ».

Il primo comma dell'articolo 3 risulta così formulato:

« Sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilità i beni appartenenti allo Stato nonché le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è approvato senza modificazioni, ed i rimanenti comma sono approvati con alcune modificazioni formali.

Il primo comma dell'articolo 4 è approvato nel seguente testo:

« L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale di cui all'articolo 1 della presente legge può essere affidata in concessione con decreto della competente autorità alle società di cui all'articolo 2 ».

Il secondo comma dell'articolo 4 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 5 è approvato con alcune modifiche di carattere formale. L'articolo 6 è approvato senza modificazioni. L'articolo 7 è

approvato con alcune modificazioni di carattere formale. L'articolo 8 è approvato nel seguente testo:

« Le società provvederanno, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse e potranno fissare un sovrapprezzo sul valore di esproprio nella misura che sarà stabilita dai consigli di amministrazione delle società, con deliberazione da approvarsi dalle competenti autorità in relazione all'incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto ed alla sistemazione delle zone industriali e dei porti. I proventi derivanti dal sovrapprezzo indicato, nonché i contributi di cui al precedente articolo 5 saranno devoluti alle spese per le opere necessarie per i servizi pubblici delle zone industriali e dei porti. I proventi derivanti dal sovrapprezzo indicato, nonché i contributi di cui al precedente articolo 5 saranno devoluti alle spese per le opere necessarie per i servizi pubblici delle zone industriali e dei porti.

Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore delle società in caso di ritardo ».

Il titolo della proposta di legge è così modificato:

« Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 ».

In fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 17,35. — *Presidenza del Presidente RICCIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Lombardi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore JANNUZZI: « Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600 milioni come contributo nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4331).

La Commissione, dopo la relazione del Presidente Riccio, da mandato, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi

politici, al Presidente stesso, di chiedere il passaggio della proposta di legge dalla sede referente a quella legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente BREGANZE.* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Bosco e il Sottosegretario di Stato, Mannironi.

PROPOSTE DI EGGE:

BONOMI ed altri: « Norme sulla costituzione e competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le Corti d'appello » (4429);

GOMEZ D'AYALA e AVOLIO: « Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le Corti d'appello e i tribunali » (4445);

BIGNARDI e DANIELE: « Norme in materia di sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di appello per le controversie agrarie » (4462).

La Commissione conclude la discussione, già iniziata in sede referente nelle sedute del 25 e 26 gennaio ed in sede legislativa nelle sedute del 1° e del 6 febbraio, del testo unificato delle tre proposte di legge predisposte dal Relatore Breganze.

Dopo un'ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente Breganze, il Sottosegretario Mannironi e i deputati: Amatucci, Andreucci, Cacciatore, Germani e Scalfaro, sono approvati gli articoli del testo unificato, relativi alla indennità agli esperti, ai benefici fiscali, all'onere finanziario, alla determinazione delle tabelle dei canoni di affitto.

Il testo del provvedimento approvato è il seguente:

ART. 1.

(Sezioni specializzate. Competenza).

Le sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.

La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite ai sensi della presente legge.

ART. 2.

(Composizione delle sezioni).

La sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché dagli esperti nominati a sensi della presente legge.

Ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, più sezioni specializzate.

Il collegio giudicante è composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti.

ART. 3.

(Nomina degli esperti).

Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della Magistratura, o, per delega, dal Presidente della Corte d'appello.

Essi sono prescelti tra gli iscritti negli Albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei geometri; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie.

A tale effetto è istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.

Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli Ordini e Collegi provinciali competenti.

Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.

Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.

ART. 4.

(Durata in carica degli esperti).

Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.

Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse

norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

ART. 5.

(*Norme di procedura*).

La domanda per la decisione delle controversie richiamate all'articolo 1 si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La trattazione della causa, innanzi le Sezioni specializzate previste dalla presente legge, si svolge secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti del Codice stesso, in quanto applicabili.

ART. 6.

(*Norme processuali transitorie*).

I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle Sezioni specializzate o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche innanzi al giudice ordinario sono sospesi di diritto, e devono venir riassunti, rispettivamente dinanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'Appello previste dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte più diligente.

Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'articolo 1 e degli altri termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, e sospeso durante il periodo predetto.

ART. 7.

(*Tentativo di conciliazione*).

Nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione; a tale scopo può anche esser disposto il differimento della trattazione stessa.

ART. 8.

(*Indennità agli esperti*).

Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'intennità di lire 3.000. Per le missioni è dovuta una indennità di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione.

ART. 9.

(*Benefici fiscali*).

Rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente

legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle sopresse Sezioni specializzate agrarie.

ART. 10.

(*Onere finanziario*).

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono imputate, per l'esercizio 1962-63, ai capitoli 21 e 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

ART. 11.

(*Determinazione delle tabelle dei canoni di affitto*).

In deroga al termine di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per le annate agrarie 1963-64 e 1964-65 le Commissioni tecniche provinciali determineranno le tabelle dei canoni di affitto entro il 30 aprile 1963.

ART. 12.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il titolo del testo unificato resta così formulato: « Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie ».

Il testo unificato delle proposte di legge nn. 4429, 4445 e 4462 è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3387).

Il Relatore Bisantis riferisce sul disegno di legge che detta norme sulla sistemazione degli ufficiali dell'esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Dopo un'ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente Breganze, il Ministro Bosco e i deputati: Andreucci, Guerrieri Emanuele, Degli Occhi, Mastino, Scalfaro, Comandini e Sforza, che si soffermano soprattutto sul valore della laurea ai fini delle promozioni al grado di capitano, è rinviato l'esame degli articoli del provvedimento ad altra seduta per permettere ai componenti della Commissione di meglio studiarne la formulazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 9,30 — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Ministri: per il bilancio, La Malfa, per il tesoro, Tremelloni e il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Matteotti Gian Carlo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE:

« Condono di sanzioni disciplinari » (4524) (*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore Galli illustra gli emendamenti trasmessi dalla I Commissione, rilevando come questi pongano un problema eminentemente politico mentre non risultano determinati né di fatto determinabili i conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Intervengono i deputati Soliano, Degli Esposti e Nannuzzi i quali contestano che dagli emendamenti in esame risulti un nuovo onere a carico dello Stato, poiché tutte le conseguenze finanziarie implicate potranno restare nell'ambito delle previsioni di spesa già considerate sui competenti capitoli di ciascuna amministrazione e richiamano al rilievo politico del problema in discussione, che non può essere respinto dal Governo solo sulla base di non convincenti considerazioni di spesa.

Prende quindi la parola il Ministro del bilancio, La Malfa il quale svolge alcune considerazioni di carattere preliminare e generale che non intende riferire alla sola iniziativa legislativa al momento considerata dalla Commissione.

Riprendendo le osservazioni di recente svolte dinanzi alla Commissione Finanze e tesoro del Senato, il Ministro ribadisce che il Governo ritiene di dover richiamare l'attenzione del Parlamento sulla delicata situazione di bilancio quale risulta dalla gestione dell'esercizio in corso e dalle previsioni di entrata e di spesa elaborate per l'esercizio 1963-64.

La parte che nelle spese sin qui deliberate e nelle previsioni per l'esercizio futuro è assegnata a spese che non siano di investimento è già tale che una sua ulteriore dilatazione costituirebbe un grave *handicap* ai fini di una politica economica programmata, quale pure il Parlamento ha in più occasioni manifestato di voler affrontare. Al riguardo il Ministro afferma che nessun Governo sarà in grado di programmare se le forze politiche pongono in modo disarticolato e frammentario i singoli problemi. Non si deve aggiungere un centesimo all'equilibrio faticosamente assicurato in sede di elaborazione dei preventivi 1963-64, né si debbono ulteriormente sacrifi-

care i possibili finanziamenti per investimenti produttivi in funzione della programmazione a stanziamenti per altri tipi di spesa.

Il Ministro ha richiamato lo sforzo già compiuto dall'attuale Governo per dare soddisfazione alle esigenze di tutti i settori della pubblica amministrazione e ricorda l'impegno assunto da tutte le rappresentanze sindacali a non porre nuovi problemi o avanzare nuove richieste sino al luglio 1963, quando il Governo sarà in grado di affrontare il problema nei suoi termini globali.

Il Ministro ricorda la particolare responsabilità di cui è investita la Commissione Bilancio che meglio di ogni altra può valutare e comprendere le preoccupazioni espresse e collaborare con il Ministro del bilancio a contrastare una legislazione frammentaria e inorganica. Annunzia che egli stesso a nome del Governo intende avanzare richiesta di rimessione in Aula di tutti quei provvedimenti di spesa che consiglino il più meditato e approfondito esame dell'Assemblea.

Sulle dichiarazioni rese dal Ministro La Malfa, alle quali si associa il Ministro del tesoro Tremelloni, intervengono i deputati Lizzadri e Giolitti, i quali esprimono consenso con le preoccupazioni e le considerazioni svolte a nome del Governo dal Ministro del bilancio. In particolare il deputato Giolitti ritiene che la raccomandazione di massima responsabilità nella legislazione di spesa e di coerenza con le prospettive e le necessità dell'auspicata programmazione vada rivolta non solo al Parlamento e alle iniziative legislative parlamentari, ma anche al Governo che in qualche caso viene in Commissione bilancio a sollecitare provvedimenti di spesa che suscitano perplessità e consigliano rigoroso giudizio da parte della Commissione.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Nannuzzi e Soliano e del Relatore Galli, la Commissione delibera di accogliere una proposta avanzata dal Sottosegretario Matteotti Gian Carlo di rinviare la espressione del parere sugli emendamenti in esame al fine di consentire al Governo una più approfondita valutazione delle conseguenze finanziarie implicate.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3020) (*Parere alla IV Commissione*).

Su proposta del Relatore Galli e dopo intervento del Sottosegretario Matteotti Gian

Carlo, la Commissione delibera di esprimere parere contrario sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Giustizia, poiché tali emendamenti implicherebbero una maggiore spesa non fronteggiabile con l'indicazione di copertura di cui all'articolo 7 del disegno di legge.

La Commissione richiama altresì l'attenzione della competente Commissione di merito sulla necessità di modificare l'indicazione di copertura di cui al citato articolo 7, richiamando il fondo globale 1961-62 (anziché quello del precedente esercizio) sul quale risulta iscritta una posta di lire 100 milioni per la copertura dell'onere implicato dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata » (4434) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Belotti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (*Approvato dal Senato*) (4534) (*Parere alla XIV Commissione*).

In assenza del Relatore Gennai Tonietti Erisia, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di una indennità *una tantum* al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (4548) (*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (2667) (*Parere alla VIII Commissione*).

Dopo illustrazione del deputato Barbi e intervento del Sottosegretario Matteotti Gian Carlo, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere per l'assenza del Relatore Pedini.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE:

BUZZI e RAMPÀ: « Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali » (3381) (*Parere alla VIII Commissione*).

In assenza del Relatore Pedini, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Norme per l'inquadramento nella carriera esecutiva del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (3533) (*Parere alla X Commissione*).

Dopo una illustrazione del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Trasporti, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Matteotti Gian Carlo, onde consentire al Governo un adeguato esame degli emendamenti presentati.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ANGELILLI: « Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3876) (*Parere alla VII Commissione*).

Su proposta del Relatore Galli e dopo che il Sottosegretario Matteotti Gian Carlo ha assicurato che il Governo ha provveduto a iscrivere sul fondo globale 1963-64 la parte relativa, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge trasmesso dalla Commissione Difesa, a condizione che il primo comma dell'articolo 2 risulti modificato nei seguenti termini: « All'onere di lire 1.400 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64, si farà fronte con riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante i provvedimenti legislativi in corso ».

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE:

ARMANI ed altri: « Istituzione del ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (4224) (*Parere alla X Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti che esprime consenso con gli emendamenti in esame, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Trasporti, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal

Sottosegretario Matteotti Gian Carlo onde consentire al Governo un adeguato esame degli emendamenti presentati.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (4547) (*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

SINESIO ed altri: « Concessione di un contributo finanziario annuo a favore del servizio radiotelefonico per i motopescherecci » (4113) (*Parere alla X Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'espressione del parere accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal rappresentante del Governo.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BALDINI ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4231-B) (*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del deputato Barbi, che sostituisce il Relatore Pedini e dopo un intervento del deputato Gioia, del Presidente Vicentini e del Sottosegretario Matteotti Gian Carlo (il quale chiede un breve rinvio), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del provvedimento da parte del Senato poiché tali modifiche non incidono sulle conseguenze finanziarie implicate dal provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFFAELE ed altri: « Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado » (*Parere alla VIII Commissione*) (4349).

In assenza del Relatore Pedini, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARTOLE ed altri: « Istituzione dei " Laboratori di chimica degli alimenti e tossico-

logica " presso l'Istituto superiore di sanità » (*Parere alla XIV Commissione*). (4444).

In assenza del Relatore Gennai Tonietti Erisia, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

FUSARO e CODIGNOLA: « Disposizioni sull'orario d'obbligo e sulle ore di insegnamento eccedenti tale orario per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole secondarie di istruzione tecnica e di avviamento professionale » (4492) (*Parere alla VIII Commissione*).

In assenza del Relatore Pedini, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (4533) (*Parere alla VII Commissione*).

Il Relatore Galli illustra ampiamente il nuovo testo della proposta di legge trasmesso dalla Commissione difesa e propone alla Commissione di esprimere parere favorevole in quanto il provvedimento non comporti oneri finanziari.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono il deputato Caiati (il quale assicura che nessun onere potrà conseguire dalla proposta poiché all'ampliamento di organico nei gradi superiori corrisponde una adeguata riduzione nel grado di capitano) e il Sottosegretario Matteotti Gian Carlo, il quale chiede un breve rinvio al fine di valutare le conseguenze finanziarie implicate, la Commissione, accogliendo le conclusioni del Relatore, delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del Palazzo di giustizia di Napoli » (4576);

RICCIO ed altri: « Costruzione del Palazzo di giustizia in Napoli » (*Urgenza*) (4069);

— (*Parere alla IX Commissione*).

Su richiesta del relatore Gioia, il Sottosegretario Matteotti Gian Carlo fornisce chiarimenti circa la indicazione di copertura formulata all'articolo 3 del disegno di legge numero 4576. La Commissione, accogliendo una proposta di conseguenza avanzata dal Relatore Gioia, delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che il testo del provvedimento venga integrato con l'aggiunta del seguente articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno seguente alla data della sua pubblicazione

neila *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, dal 1° luglio 1963 ».

La Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 4069, rinviando, per quanto concerne limiti di spesa e indicazioni di copertura, a quanto previsto dal disegno di legge n. 4576.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (4575).

Su proposta del Relatore Gioia, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16 concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (4577).

Su proposta del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, numero 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4595) (*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4596) (*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore JANNUZZI: « Modifiche all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3079) (*Parere alla VI Commissione*).

Il Relatore Belotti illustra ampiamente un nuovo testo della proposta di legge, concordato con i dicasteri del Bilancio e delle Finanze.

In base a tale nuovo testo viene chiarito, sotto forma di norma interpretativa dell'articolo 151, lettera d) del testo unico delle imposte dirette, che debbono intendersi comprese tra le aziende esenti dall'imposta gli enti fieristici costituiti interamente dalle Regioni, dalle province e dai comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano i servizi fieristici, nell'ambito locale, di fatto in regime di monopolio senza fini di lucro e svolgendo attività esclusivamente di interesse pubblico. Sulla base di tale nuova formulazione del provvedimento e del carattere interpretativo, da questo di conseguenza acquisito, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Dopo che il Sottosegretario Matteotti Gian Carlo ha riferito il consenso del Governo sul nuovo testo del provvedimento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

II Sottocommissione.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 18. — *Presidenza del Presidente BELOTTI.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Pezzini.

DISEGNO e PROPOSTE DI LEGGE:

« Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati » (3849);

MATTARELLI GINO ed altri: « Norme sulla temporanea sospensione ed eventuali riduzioni di imposte e sovrainposte sui fondi vuoti » (3066);

BIGNARDI ed altri: « Norme sulla temporanea sospensione e riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi vuoti » (3170);

ROMUALDI: « Riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi abbandonati » (3625);

— (*Parere alla VI Commissione*).

Il Presidente Belotti illustra i provvedimenti e ricorda i motivi del parere contrario in precedenza espresso dalla Commissione Bilancio.

Il Sottosegretario Pezzini esprime l'avviso che la indicazione di copertura a compenso

della minore entrata implicata dal disegno di legge n. 3849, risulta pienamente valida giacché le maggiori entrate di cui alla legge 31 ottobre 1961, n. 1193 (richiamate dall'articolo 5 del disegno di legge), risultano ancora disponibili in base alla deroga autorizzata alla legge di contabilità generale dello Stato con l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Su proposta del Presidente Belotti, quindi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3849.

La Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole anche sulle proposte nn. 3066, 3170 e 3625, entro i limiti di minore entrata e relativa copertura a compenso di cui al disegno di legge n. 3849.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,20.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Trabucchi ed i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Micheli; per il tesoro, Natali.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO ed altri: « Norme concernenti l'aeroporto di Torino Caselle » (3661) — (*Parere alla VII Commissione*).

Dopo relazione del deputato Curti Aurelio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (*Urgenza*) (1601);

MAZZONI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani » (*Urgenza*) (1855).

Il Sottosegretario Micheli, a nome del Governo, dichiara di ritirare la richiesta di rimesione all'Assemblea dei provvedimenti.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Trabucchi ed i Sottosegretari di Stato, per le finanze, Micheli; per il tesoro, Natali.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento » » (4433).

Il Relatore Restivo riferisce ampiamente sul disegno di legge dichiarandosi favorevole

alla sua approvazione. Il deputato Angelino Paolo, a nome del suo Gruppo, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge motivando il voto con la necessità di alleggerire l'onere fiscale a carico di piccole industrie e di artigiani che, particolarmente a Valenza Po, hanno dovuto adattarsi alle condizioni della concorrenza del mercato estero ed interno che chiede, in gran parte, una produzione di tipo corrente, con poco valore aggiunto, per cui l'aliquota dell'8,30 per cento è, a suo avviso, da considerarsi esagerata.

Il deputato Mazzoni sostiene la necessità di estendere le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1955, n. 481, in materia di I.G.E., per il commercio dell'oro e delle monete d'oro e d'argento, anche per il commercio dell'argento puro. Dopo interventi del Ministro Trabucchi, che illustra le ragioni che hanno determinato la presentazione del provvedimento, del Presidente Valsecchi, dei deputati Raffaelli, Angelino Paolo, Mazzoni, Raucchi, Bima, nonché del Relatore Restivo, la Commissione delibera di non apportare alcuna modificazione all'articolo unico del disegno di legge che, in fine di seduta, è votato a scrutinio segreto e approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore BERGAMASCO: « Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quelle sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3453).

Il Presidente Valsecchi riferisce favorevolmente sul provvedimento, al quale dichiara di non opporsi il Ministro Trabucchi. La Commissione delibera di approvare, nel principio, gli articoli della proposta di legge, senza modificazioni, e di chiedere alla V Commissione Bilancio di voler rivedere il parere contrario a suo tempo espresso sul provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CONTI ed altri: « Autorizzazione alla cessione in proprietà al Comune di Piacenza di metri quadrati 36.170, dell'immobile sito in Piacenza denominato « ex Caserma Zanardi Landi » in contropartita della costruzione di edificio per gli uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona « Molini degli Orti » e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650, posti in Piacenza in località "Barriera Torino" ». (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4405).

Dopo relazione favorevole del deputato Patrini, la Commissione delibera di non appor-

tare alcuna modificazione all'articolo unico della proposta di legge che, in fine di seduta, è votato a scrutinio segreto e approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GALLOTTI BALBONI LUISA ed altri: « Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4544).

Il Relatore Patrini riferisce favorevolmente sul provvedimento. Sulle conclusioni del Relatore concorda il deputato Roffi che auspica l'approvazione della proposta di legge.

Dopo interventi del deputato Angelino Paolo e del Presidente Valsecchi, la Commissione delibera di non apportare alcuna modificazione all'articolo unico della proposta di legge che, in fine di seduta, è votato a scrutinio segreto e approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

RICCIO ed altri: « Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (4134).

Il Presidente Valsecchi riferisce sulla proposta di legge dichiarandosi ad essa favorevole. Il deputato Raffaelli critica l'atteggiamento del Governo nei confronti della vigente imposizione tributaria nel settore del commercio ed auspica una revisione generale della pressione tributaria per quanto concerne l'I.G.E. sulle attività commerciali.

Il deputato Raucci concorda con le affermazioni del deputato Raffaelli auspicando la discussione dei provvedimenti, presentati dalla propria parte politica, concernenti la revisione dei gravami fiscali nel settore del commercio.

Il Presidente Valsecchi ricorda i termini relativi all'elaborazione e, quindi, alla discussione del provvedimento tradotto nella legge 16 dicembre 1959, n. 1070, in materia di I.G.E. e sostiene l'opportunità che il problema sollevato dai deputati Raffaelli e Raucci sia valutato in termini realistici ed attuali. Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Zugno, Rossi Paolo Mario, Pucci Anselmo, Raucci, Bima, del Presidente Valsecchi e del Sottosegretario Micheli, il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla prossima seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al

comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale » (4460).

Il Sottosegretario Micheli dichiara di poter aderire al provvedimento qualora venga soppresso l'articolo 2 della proposta. Il Relatore Radi ed il proponente Gagliardi dichiarano di accettare la proposta avanzata dal Sottosegretario Micheli.

Dopo interventi del Presidente Valsecchi e del deputato Raffaelli, la Commissione approva l'articolo 1 della proposta di legge senza modificazioni mentre delibera di sopprimere l'articolo 2.

In fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto e approvata.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Assegnazione in uso del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa » (4352);

PUCCI ANSELMO ed altri: « Trasferimento della tenuta di Tombolo e della parte residua della tenuta di San Rossore (Pisa) già in dotazione della Corona, al comune ed alla provincia di Pisa per le esigenze della università, lo sviluppo urbanistico e la formazione di proprietà contadina » (4019).

La Commissione delibera di stralciare la proposta di legge n. 4019 ad eccezione della lettera a) dell'articolo 1 che viene considerata assorbita dal disegno di legge n. 4352. Dopo vari interventi del Relatore Anzilotti, dei deputati Pucci Anselmo, Raffaelli, Togni Giulio Bruno, del Presidente Valsecchi, nonché del Sottosegretario Micheli, la Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge senza modificazioni. L'articolo 2 su proposta del Relatore Anzilotti nonché dei deputati Pucci Anselmo e Raffaelli, dopo modifiche suggerite dal Presidente Valsecchi e dal Sottosegretario Micheli, risulta così formulato:

« L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attività istituzionali dell'Università degli studi di Pisa.

« Detti terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attività economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione, interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa nonché dal Comune di Collesalveti per l'area che ricade nella sua giurisdizione ».

Il primo comma dell'articolo 3, su proposta dei deputati Pucci Anselmo, Raffaelli ed Angelino Paolo, risulta così formulato:

« I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, da destinarsi esclusivamente per

gli scopi di carattere didattico e scientifico perseguiti dall'Università nel campo delle attività agrarie, non possono essere subconcessi ».

Il secondo comma dell'articolo 3 non è modificato. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 non risultano modificati.

In fine di seduta, il disegno di legge n. 4352 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente PACCIARDI.* — Intervengono il Ministro della difesa, Andreotti, ed il Sottosegretario di Stato alla difesa, Pugliese.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Riduzione della ferma di leva (*Approvato dal Senato*) (4581);

ALBARELLO ed altri: « Riduzione della ferma militare a dodici mesi ed aumento del soldo ai militari e del sussidio alle famiglie dei richiamati alle armi » (*Urgenza*) (293);

LAJOLO ed altri: « Riduzione della ferma militare a dodici mesi, aumento del soldo ai militari e estensione del sussidio alle famiglie » (*Urgenza*) (1394).

Il deputato Buffone, Relatore sul disegno di legge n. 4581, riferisce favorevolmente sul provvedimento, facendo rilevare che esso rappresenta indubbiamente una prova di buona volontà da parte del Governo. Afferma che il problema della riduzione della ferma di leva va impostato essenzialmente sul piano tecnico, prescindendo da valutazioni politiche e con la costante preoccupazione di non creare disarmonie per quel che riguarda la formazione dei quadri. Naturalmente la riduzione del servizio stesso richiede l'emanazione di provvedimenti atti a garantire l'arruolamento di specialisti a lunga ferma. Sottolinea poi che la prestazione del servizio militare di leva rimane sempre un dovere dei cittadini, conformemente a quanto stabilito dalla Costituzione.

Il deputato Fornale, Relatore sulle proposte di legge nn. 293 e 1394, fa rilevare che le esigenze prospettate nelle proposte stesse risultano parzialmente accolte nel disegno di legge ora all'esame della Commissione. Rimane pur sempre da risolvere il grave problema del trattamento economico per gli operai richiamati alle armi, sul quale richiama in particolare l'attenzione del Governo e quello della corresponsione di sussidi alle famiglie dei militari di leva.

Intervengono i deputati: Messe, che prospetta l'opportunità di una rimessione all'Assemblea dell'esame del provvedimento; Lajolo, che chiede chiarimenti al Ministro della difesa su alcuni problemi particolari relativi alla forma del reclutamento degli specialisti ed alla corresponsione di sussidi alle famiglie dei militari di leva; Albarello, che formula alcune considerazioni sull'ordine dei lavori della Commissione e Guadalupi, che, anche a nome del gruppo socialista, chiede formalmente che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

Alla richiesta formulata dal deputato Guadalupi si associa, anche a nome del gruppo comunista, il deputato Boldrini.

Il disegno di legge e le proposte di legge sono quindi rimesse all'esame dell'Assemblea, dopo la presentazione della richiesta relativa da parte del quinto dei deputati componenti la Commissione, presenti alla seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO: « Modificazione all'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai disciolti ruoli di mobilitazione, ora nella riserva » (3461).

Su proposta del Relatore, il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ANGELILLI: « Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3876).

Il Presidente rinvia ad altra seduta la discussione della proposta di legge in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO: « Norme concernenti l'aeroporto di Torino Caselle » (3661).

Il Presidente dà lettura del seguente nuovo testo della proposta di legge presentato dal Governo:

ART. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a riconoscere, ai sensi dell'articolo 700 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, la qualifica di civile all'aeroporto di Torino Caselle. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare apposita convenzione, per la durata di 30 anni, col comune di Torino, per la gestione dell'Aeroporto.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente avverte che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento, a condizione che l'importo dei diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto e da cedersi al comune non superi nel complesso il disavanzo presunto.

Il Relatore Veronesi afferma che la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Curti era diretta al superamento di alcune difficoltà che si erano presentate durante le trattative tra l'amministrazione comunale di Torino e l'amministrazione della difesa per la stipulazione di una convenzione riguardante l'aeroporto di Torino-Caselle. Ritieni, peraltro, che l'approvazione della proposta stessa nel nuovo testo proposto dal Governo non avrebbe alcun senso in quanto gli stessi scopi potrebbero essere raggiunti attraverso un atto amministrativo.

Il deputato Guadalupi fa rilevare che la approvazione della proposta di legge all'esame della Commissione contrasterebbe in modo stridente con le norme recentemente approvate dal Parlamento e concernenti l'organizzazione dell'aviazione civile. Ritieni, quindi più opportuno che il Governo dia serie assicurazioni circa la risoluzione in via amministrativa dei problemi relativi alla convenzione con l'amministrazione comunale di Torino.

Il deputato Curti illustra le ragioni che consigliano l'approvazione della proposta di legge nel suo testo originario.

Il Sottosegretario Pugliese afferma che il Governo può impegnarsi nel senso di dare alla convenzione da stipularsi una durata trentennale e di attribuire la qualifica di aeroporto civile all'aeroporto di Torino Caselle.

Il seguito della discussione della proposta di legge è, quindi, rinviato ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (4533).

Il Presidente dà lettura di un ordine del giorno presentato dai deputati Leone Raffaele e Fornale:

« La Commissione Difesa della Camera nell'approvare la proposta n. 4533 d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: " Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito " ,

invita il Governo

ad approntare ed a presentare al Parlamento provvedimenti atti a coordinare ed allineare i vari ruoli speciali delle Forze armate ».

Il Ministro Andreotti dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il Presidente dà lettura, quindi, di un ordine del giorno presentato dal deputato Cuttitta:

« La VII Commissione Difesa,

rilevato che la legge di avanzamento in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica basata sull'avanzamento per merito comparativo e sul criterio delle vacanze annuali obbligatorie non risponde alle esigenze di carriera della categoria e genera scontento negli interessati;

rilevato che la legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica attualmente in vigore non tutela a sufficienza la loro condizione economica in paragone ai funzionari civili dello Stato per il trattamento economico inadeguato che viene loro concesso all'atto del collocamento anticipato nella posizione di quiescenza,

fa voti

perché il Ministro della difesa voglia porre allo studio le due importanti questioni per risolverle adeguatamente ed in guisa tale da restituire agli ufficiali delle Forze armate fiducia ed attaccamento alla loro carriera ».

Il Ministro Andreotti dichiara di accettare l'ordine del giorno affermando che il problema è attualmente oggetto di studio da parte dell'Amministrazione militare.

La Commissione passa quindi all'esame dei singoli articoli della proposta di legge.

Intervengono i deputati Caiati, Messe e Guadalupi che si dichiarano favorevoli all'approvazione del nuovo testo presentato nella precedente seduta ed all'emendamento allora proposto dal Relatore.

Il Ministro Andreotti dichiara di rimettersi, per quanto concerne l'emendamento proposto dal relatore, alle decisioni che la Commissione vorrà prendere.

La Commissione approva, quindi, i singoli articoli della proposta di legge nel nuovo testo presentato dal deputato Caiati e con l'emendamento proposto dal Relatore Buffone.

La votazione a scrutinio segreto della proposta di legge viene rinviata ad altra seduta in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della marina

militare » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4575).

Il Presidente rinvia la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

Al termine della seduta il deputato Monasterio sollecita il Governo a risolvere il problema degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa.

Il deputato Guadalupi chiede che la Commissione esprima il proprio parere nel più breve tempo sulla proposta di legge da lui presentata e concernente la stessa questione.

Il Ministro della difesa, Andreotti, afferma di non poter assumere alcun impegno nei riguardi della Commissione per quel che concerne l'immediata soluzione del problema, soprattutto per la difficoltà di reperire i mezzi di copertura della spesa che ogni provvedimento in materia necessariamente comporterebbe.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 17. — *Presidenza del Vicepresidente MALAGUGINI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla pubblica istruzione, Badaloni Maria e Magri.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BALDINI ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4231-B);

LEONE RAFFAELE ed altri: « Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado » (4349).

Il Presidente Malagugini informa la Commissione di avere ricevuto comunicazione che il Governo, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, ha richiesto la rimessione all'Assemblea di ambedue le proposte di legge, poste all'ordine del giorno per la votazione finale a scrutinio segreto.

Esprime il suo rammarico per tale iniziativa, che coinvolge altri provvedimenti oltre a quelli all'ordine del giorno.

Interloquiscono i deputati Ermini, De Micheli Vitturi, De Grada, Limoni, Codignola,

Perdonà, Caiazza, Elkan, Leone Raffaele, tutti esprimendo il proprio rammarico ed invitando il Presidente della Commissione a volersi fare interprete presso il Governo ed il Presidente della Camera per un riesame dell'iniziativa, con particolare riguardo alle due proposte di legge all'ordine del giorno, non comportanti maggiore onere.

Il deputato Sciorilli Borrelli, fa presente che per protesta il Gruppo comunista si asterrà dai lavori della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (4547).

Il deputato Codignola propone la sospensione della votazione del provvedimento. Intervengono i deputati Ermini e Franceschini e la Commissione delibera quindi di rinviare la votazione del provvedimento all'indomani.

PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali » (3821);

DE VITO ANTONIO ed altri: « Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali » (1373).

Il deputato Franceschini riferisce sulla proposta di legge n. 3821, già esaminata in sede referente, e fa presente il grave disagio in cui versano gli insegnanti delle scuole reggimentali, illustrando quindi i punti essenziali del provvedimento e gli emendamenti al medesimo, concordati con la V Commissione Bilancio.

Il deputato Caiazza aderisce alle dichiarazioni del deputato Franceschini e dà notizia del contributo dato da queste scuole alla lotta contro l'analfabetismo. I deputati De Micheli Vitturi ed Alessi Maria si dichiarano favorevoli.

Il Sottosegretario di Stato Badaloni Maria esprime il parere del Governo favorevole alla proposta di legge n. 3821, avvertendo peraltro che le disponibilità di bilancio costringeranno in un primo momento alla riduzione dei posti di insegnamento, trasformati in posti di ruolo.

La Commissione passa quindi agli articoli della proposta di legge n. 3821, scelta come testo base.

Gli articoli 1, 6 e 7 sono approvati con emendamenti proposti dal deputato Franceschini e concordati con la V Commissione

Bilancio. L'articolo 4 è soppresso. Gli altri articoli sono approvati senza modificazioni.

Il Presidente Malagugini rinvia quindi la votazione a scrutinio segreto all'indomani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALDISIO.* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Bosco, il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ceccherini e il Sottosegretario di Stato per i trasporti, Cappugi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli » (4576);

Riccio ed altri: « Costruzione del palazzo di giustizia in Napoli » (*Urgenza*) (4069).

Dopo illustrazione favorevole del Relatore Alessandrini e interventi anch'essi favorevoli dei deputati Biaggi Francantonio, Di Nardo, Amendola Pietro, Russo Spena, del Ministro Bosco e del Sottosegretario Ceccherini, passa all'esame degli articoli del disegno di legge, preso come testo base, ed approva, senza modificazioni, l'articolo 1 e l'articolo 3; all'articolo 2, invece, è data la seguente nuova formulazione:

« Per l'acquisizione dell'area di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

a) ad acquistare l'area di proprietà delle ferrovie dello Stato, facente parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulla stessa insistono;

b) a conseguire la disponibilità dell'area e delle costruzioni demaniali facenti parte dello stesso comprensorio;

c) ad acquistare, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree di proprietà privata facenti parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulle stesse insistono.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione si applicheranno le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.»

È aggiunto il seguente articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, dal 1° luglio 1963 ».

La votazione a scrutinio segreto del disegno di legge è rinviata al pomeriggio.

PROPOSTA DI LEGGE:

RIPAMONTI e ALESSANDRINI: « Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 » (4536).

La Commissione, aderendo all'illustrazione del Relatore Alessandrini, non apporta alcuna modificazione all'articolo unico della proposta di legge che è votata a scrutinio segreto e approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee nel porto industriale di Ravenna » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4596).

Dopo illustrazione favorevole del Relatore Biagioni, la Commissione esamina ed approva, senza modificazioni, i sei articoli del disegno di legge.

Il disegno di legge è poi votato a scrutinio segreto e approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE PASQUALE; DANTE ed altri; NANNUZZI e DE PASQUALE: « Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4124-4304-4338-B).

Dopo illustrazione favorevole del Relatore Alessandrini, la Commissione approva le modifiche apportate dal Senato.

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE PASQUALE ed altri; GERBINO e FRUNZIO: « Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi delle ferrovie dello Stato » (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4137-4357-B).

Dopo illustrazione favorevole del Relatore Biagioni, la Commissione approva le modifiche apportate dal Senato.

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente ALDISIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado » (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (3751).

Su iniziativa del Relatore Baroni, la Commissione delibera di proporre all'Assemblea di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 13 della proposta di legge con il seguente altro:

« All'onere di lire 18.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge sull'esercizio 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari somma del capitolo 9 della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo ».

La Commissione delibera anche di chiedere che il Relatore sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI e FERRARI AGGRADI: « Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale » (*Parere alla VI Commissione*) (4460).

Su proposta del Relatore Lombardi Giovanni, la Commissione delibera di dare parere favorevole, a condizione che sia soppresso l'articolo 2.

PROPOSTE DI LEGGE:

ALESSANDRINI ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulle opere di edilizia scolastica » (*Parere alla VI Commissione*) (4522).

Su proposta del Relatore Lombardi Giovanni, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che il 1° comma dell'articolo unico sia sostituito con il seguente:

« Le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, si applicano anche per la concessione ed il pagamento dei contributi dello Stato sulle opere di edilizia scolastica e sulle opere per le quali il Ministro dei lavori pubblici abbia delegato i Provveditori Regionali alle opere pubbliche a sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Protezione del centro archeologico di Paestum » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4573) (*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del Relatore De Capua, e dopo interventi dei deputati Amendola Pietro, Biaggi Francantonio e Ripamonti, la Com-

missione delibera di esprimere parere favorevole con il suggerimento che, invece di procedere alla redazione del programma di fabbricazione, il Comune di Capaccio provveda alla compilazione del piano regolatore generale.

(*La seduta, sospesa alle 12, riprende, in sede legislativa, alle 19,30.*)

IN SEDE LEGISLATIVA.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del Palazzo di Giustizia di Napoli » (4576);

RICCIO ed altri: « Costruzione del Palazzo di Giustizia in Napoli » (*Urgenza*) (4069).

La Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 4576.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4576, la proposta di legge n. 4069 si intende assorbita e pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 9,45. — Presidenza del Presidente BUCALOSI. — Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTE DI LEGGE:

VILLA RUGGERO e BALDELLI: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (1256);

BOLDRINI ed altri: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (1474).

Dopo la relazione del Relatore Bianchi Fortunato ed interventi dei deputati Borellini Gina e Reposi, nonché del Sottosegretario Calvi, la Commissione approva il seguente testo unificato predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Alla legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

All'articolo 3, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *e*) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 468, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa ».

ART. 3.

All'articolo 4, primo comma, dopo le parole « civili di guerra », sono inserite le seguenti: « e alla compatibilità dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro affidate all'atto dell'assunzione presso le imprese private ».

ART. 4.

All'articolo 5, sono aggiunti i seguenti comma:

« Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alle legge 10 agosto 1950, n. 648.

Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge, devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo ».

ART. 5.

All'articolo 6, il numero 1°) è sostituito dal seguente:

« 1°) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione. Qualora dai detti documenti non sia possibile desumere la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la voce dell'invalidità da cui è colpito, l'interessato dovrà presentare anche il modello 69 oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra ».

ART. 6.

All'articolo 7, quarto comma, dopo le parole: « dal Ministro competente », sono aggiunte le seguenti: « sarà invece nominato dal prefetto quando si tratti di assunzione dell'invalido presso Enti locali, a termini dell'articolo 9 ».

ART. 7.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti

nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

Nelle assunzioni ai posti iniziali delle carriere esecutive e a quelli delle carriere ausiliarie, i mutilati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge hanno diritto di precedenza sugli altri invalidi di guerra, nell'ambito delle rispettive categorie previste dagli articoli 1 e 2 e compatibilmente con le mansioni cui essi dovranno essere adibiti.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni e gli Enti di cui al 1° comma del presente articolo, non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi con la presente legge.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti in-

dicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è potratto fino al compimento del 55° anno ».

ART. 8.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. È, tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria.

Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

Il limite massimo di età per l'assunzione degli invalidi di guerra è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 9.

All'articolo 11, primo comma, dopo le parole: « Enti pubblici a carattere nazionale », sono inserite le seguenti: « o interprovinciale ».

ART. 10.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali.

Fermi restando i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche

ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

	Percentuale invalidi di guerra	
	di cui all'art. 1	di cui all'art. 2
Categorie di impiego nelle Ferrovie dello Stato:		
manovali (per funzioni di inservienti chiamatori, ecc.)	6%	3%
cantonieri (per servizi accessori)	6%	3%
operai qualificati	6%	3%
Categorie di impiego nei servizi pubblici dei trasporti in concessione:		
guardie e custodi in genere delle stazioni	10%	5%
portieri	30%	15%
inservienti	30%	15%
manovali (per funzioni di custodi, fattorini, chiamatori, ecc.)	6%	3%
cantonieri (per servizi accessori)	6%	3%
operai ed aiutanti operai	6%	3%

I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

ART. 11.

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 12.

All'articolo 14, secondo comma, le parole: « 3 per cento del personale maschile », sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento del personale maschile ».

Inoltre è aggiunto il seguente comma:

« Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magaz-

zinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ».

ART. 13.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« I privati datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

È ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri, o comunque di beni dell'azienda nonché per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera b), e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento ».

ART. 14.

All'articolo 18, i comma secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilità di occupazione, può, dopo aver udito il parere dell'Opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attività in più di una provincia ad assumere nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre ».

ART. 15.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 7, della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato

ai sensi del 3° comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità delle persone nonché alla sicurezza degli impianti.

Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unità invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze ».

ART. 16.

All'articolo 22, primo comma, sono soppresse le parole: « non provvedono a ciò direttamente o », e dopo le parole: « sono puniti » viene aggiunto il seguente inciso: « previa diffida a regolarizzare ».

ART. 17.

All'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22 ».

All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: « non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine ».

ART. 18.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Le Camere di commercio al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, comunicheranno alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti già esistenti ».

ART. 19.

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

ART. 20.

Alla legge 3 giugno 1950, n. 375, è aggiunto il seguente articolo 28.

« È abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Le modifiche necessarie per il coordinamento del vigente regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con la presente legge saranno disposte entro un anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Resta fermo che, per quanto non disciplinato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e delle successive modifiche ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge ».

Al termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSÌ. — Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

RUBINACCI: « Estensione agli iscritti a Casse e Fondi sostitutivi della assicurazione obbligatoria del principio sancito dall'articolo 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (XIII mensilità) » (3637).

Dopo la relazione del Relatore Repossi ed interventi dei deputati Rapelli e Bettoli nonché del Sottosegretario Calvi, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta per consentire al Relatore l'acquisizione di ulteriori elementi circa la consistenza dei fondi sostitutivi e le modalità di computo ed erogazione delle pensioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

**COMMISSIONE SPECIALE
per la tutela della libertà di concorrenza.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 17,35. — *Presidenza del Presidente* CASTELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio Gaspari.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (2076);

LA MALFA e LOMBARDI RICCARDO: « Riforma delle società per azioni » (247);

LOMBARDI RICCARDO e LA MALFA: « Disposizioni sulle intese industriali e commerciali » (248);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (933);

CARCATERRA ed altri: « Norme sulla libertà dell'iniziativa economica e sulla concorrenza » (1172);

FOSCHINI ed altri: « Disposizioni per la tutela della libertà economica » (1714);

AMENDOLA GIORGIO ed altri: « Controllo sui monopoli » (1903).

Il Presidente Castelli dà lettura del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il Sottosegretario Gaspari, data l'assenza del Sottosegretario Cervone, che avrebbe dovuto fornire ulteriori chiarimenti, chiede un breve rinvio.

Dopo interventi dei deputati Albertini e Biasutti che, pur non opponendosi al rinvio chiedono che nella prossima seduta venga sciolta la riserva relativa alla parte concernente le società per azioni, il seguito della discussione è rinviato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza
nel campo economico.**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963, ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente* DOSI.

La Commissione procede all'interrogatorio del ragioniere Leonida Mizzi, direttore generale della Federconsorzi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Agricoltura) XII (Industria)
XIV (Igiene e sanità)

Venerdì 8 febbraio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DE MARZI FERNANDO ed altri: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (2714);

BORIN: Disciplina della pastificazione e del commercio delle paste alimentari (3042);

— (*Parere della IV e della XII Commissione*) — Relatori: Aimi, per la XI Commissione; Merenda, per la XII Commissione; Bartole, per la XIV Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 8 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (4454) — Relatore: Sciolis — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge:

LUZZATTO ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione (23) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 (715) — (*Parere della I, della IV e della XIV Commissione*);

BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 (941);

LUCCHESI e BIAGIONI: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse (1065);

PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462);

GUIDI ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (2813) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

— Relatori: Riccio e Bisantis.

Discussione della proposta di legge:

QUINTIERI: Soppressione del ruolo dei servizi speciali antincendi (carriera esecutiva) e passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto, ruolo segretari dei servizi antincendi (4394) — Relatore: Sciolis.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposte di legge:

RICCIO: Istituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione del litorale Flegreo (139) — Relatore: Russo Spena — (*Parere della V e della IX Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

ANZILOTTI ed altri: Modificazioni alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, sulla disciplina degli affittacamere (3936) — Relatore: Simonacci — (*Parere della IV Commissione*);

RICCIO: Istituzione dell'ordine professionale della spettacolo (3316) — Relatore: Sciolis — (*Parere della IV Commissione*);

RICCIO ed altri: Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo (4380) — Relatore: Di Giannantonio — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Venerdì 8 febbraio, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera (4535) — Relatore: Brusasca — (*Parere della X e XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960 (*Approvato dal Senato*) (*Nuovo esame richiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. XII, n. 8) (3690-bis) — Relatore: Montini — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 8 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena (2398);

DEGLI OCCHI e BARDANZELLU: Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e di pena (*Urgenza*) (104);

SCALFARO ed altri: Disposizioni in favore dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena (*Urgenza*) (845);

— Relatore: Bisantis — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3387) — Relatore: Bisantis — (*Parere della VII Commissione*);

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (4549) — Relatore: Andreucci — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie (*Approvato dal Senato*) (4416) — Relatore: Breganze.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Venerdì 8 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Nuovo parere sul disegno e sulle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. XII, n. 5) (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

BARBIERI ed altri: Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. II, n. 6) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dalla Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960 (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. XII, n. 8) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

Parere sui disegni di legge:

Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4543) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Barbi.

Modifica con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (4551) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Biasutti;

Acquisto di immobile da destinare a sede dell'Università europea di Firenze (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4560) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Gioia;

Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4574) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Roselli.

Parere sulle proposte di legge:

SCHIANO ed altri: Per il monumento celebrativo delle « Quattro Giornate di Napoli » (4414);

RICCIO ed altri: Erezione in Napoli di un monumento a ricordo delle « Quattro giornate » (4384);

VIVIANI LUCIANA ed altri: Erezione in Napoli di un monumento a ricordo delle « Quattro giornate » (4389);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Roselli.

Parere sulle proposte di legge:

Senatore JANNUZZI: Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600 milioni come contributo nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4331) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

Senatore MINIO ed altri: Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4541) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Belotti;

ERMINI ed altri: Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (4390) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Barbi;

QUINTIERI: Soppressione del ruolo dei servizi speciali antincendi (carriera esecutiva) e passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto, ruolo segretari dei servizi antincendi (4394) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

Senatori MOTT e SPAGNOLLI: Agevolazioni in materie di crediti all'esportazione (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4542) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Belotti.

Parere sul disegno di legge:

Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli (4600) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Gioia.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 8 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4561) — Relatore: Turnaturi.

Discussione delle proposte di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (*Modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3997) — Relatore: Anzilotti;

Senatori MINIO ed altri: Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4541) — Relatore: Valsecchi;

RICCIO ed altri: Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata (4134) — Relatore: Valsecchi — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

RAFFAELLI ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci (*Urgenza*) (2668) — Relatore: Curti Aurelio — (*Parere della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

DE MARZI FERNANDO ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (*Urgenza*) (1601);

MAZZONI ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (*Urgenza*) (1855);

— Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati (3849);

MATTARELLI GINO ed altri: Norme sulla temporanea sospensione ed eventuali riduzioni di imposte e sovrainposte sui fondi vuoti (*Urgenza*) (3066);

BIGNARDI ed altri: Norme sulla temporanea sospensione e riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi vuoti (*Urgenza*) (3170);

ROMUALDI: Riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi abbandonati (3625);

— Relatore: Zugno — (*Parere della V e della XI Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

Senatore RICCIO: Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende di mezzi meccanici dei porti (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4597);

TROMBETTA: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali (802);

DURAND DE LA PENNE: Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1926, n. 801 (1305);

ROMANO BRUNO: Esenzione fiscale a favore dell'ente autonomo del porto di Napoli (*Urgenza*) (2841);

COLASANTO ed altri: Esenzione fiscale a favore dell'ente autonomo del porto di Napoli (*Urgenza*) (2876);

— Relatore: Zugno — (*Parere della V e della X Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

ALESSANDRINI ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, alle opere di edilizia scolastica (4522) — Relatore: Patrini — (*Parere della VIII e della IX Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (4551) — (*Parere della I Commissione*);

SCIOLIS ed altri: Modifiche alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del fondo di rotazione per iniziative eco-

nomiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (3499) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

— Relatore: Schiratti.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

MAZZONI ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 12 giugno 1955, n. 481, in materia di imposta generale sull'entrata, per il commercio dell'oro e delle monete d'oro e d'argento (2015) — Relatore: Radi — (*Parere della V Commissione*);

Senatore JANNUZZI: Modifiche all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3079) — Relatore: Russo Vincenzo — (*Parere della V e della XII Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Venerdì 8 febbraio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Riduzione della ferma di leva (*Approvato dal Senato*) (4581) — Relatore: Buffone;

ALBARELLO ed altri: Riduzione della ferma militare a dodici mesi ed aumento del soldo ai militari e del sussidio alle famiglie dei richiamati alle armi (*Urgenza*) (293) — Relatore: Fornale — (*Parere della II e della V Commissione*);

LAJOLO ed altri: Riduzione della ferma militare a dodici mesi, aumento del soldo ai militari e estensione del sussidio alle famiglie (*Urgenza*) (1394) — Relatore: Fornale — (*Parere della II e della V Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

COLASANTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato (*Urgenza*) (3696);

GUADALUPI ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa (*Urgenza*) (3914);

— Relatore: Caiati — (*Parere alla I Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

BIANCANI ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 ago-

sto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Boves (3899);

BADINI CONFALONIERI ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Boves (4515);

— Relatore: Guerrieri Filippo.

Discussione della proposta di legge:

Cucco ed altri: Deroga, per la trasmissione della proposta di Medaglia d'Oro alla città di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 31 (3348) — Relatore: Guerrieri Filippo.

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

CAIATI ed altri: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622; concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (4533) — Relatore: Buffone — (*Parere della V Commissione*).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della marina militare (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4575) — Relatore: Caiati — (*Parere della V e della X Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

Senatore ANGELILLI: Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) — Relatore: Buffone — (*Parere della V Commissione*);

LEONE RAFFAELE: Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (4079) — Relatore: Fornale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Venerdì 8 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, numero 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle università e

del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4577) — Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

RAMPA e BUZZI: Benefici per gli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto (3838) — Relatore: Pitzalis.

Discussione della proposta di legge:

CAIAZZA ed altri: Riordinamento dei convitti nazionali (*Urgenza*) (3752) — Relatore: Savio Emanuela — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Istituzione a Parma di un istituto di studi verdiani (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4574) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Protezione del centro archeologico di Paestum (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4573) — Relatore: D'Ambrosio — (*Parere della IX Commissione*);

GRANATI ed altri: Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2878) — Relatore: D'Ambrosio — (*Parere della IX Commissione*);

DE MARTINO CARMINE ed altri: Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2879) — Relatore: D'Ambrosio — (*Parere della IX Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4543) — Relatore: Romano — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

ERMINE ed altri: Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (*Urgenza*) (4390) — Relatore: Marangone — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2540-1412-1003-B) — Relatore: Pitzalis — (*Parere della I e della V Commissione*).

Votazione del disegno di legge:

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (4547) — Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

Votazione delle proposte di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali (3824) — Relatore: Caiazza;

DE VITO ANTONIO ed altri: Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali (1373) — Relatore: Caiazza — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Senatori BALDINI ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4231-B) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*);

LEONE RAFFAELE ed altri: Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado (4349) — Relatore: Baldelli — (*Parere della V Commissione*).

Riesame delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. XII, n. 5) (315-bis) — Relatore: Savio Emanuela — (*Parere della V Commissione*);

BARBIERI ed altri: Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa (*Nuovo esame chiesto*

alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (Doc. XII, n. 6) (722-B-bis) — Relatore: Bertè — (*Parere della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Venerdì 8 febbraio, ore 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Concessione di un'indennità *una tantum* al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (*Urgenza*) (4548) — Relatore: Bianchi Gerardo — (*Parere della V Commissione*);

Integrazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4595) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

STORTI ed altri: Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni (385) — Relatore: Sammartino — (*Parere della V e della VI Commissione*);

ARMANI ed altri: Istituzione del ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (4224) — Relatore: Sammartino — (*Parere della I e della V Commissione*);

FABBRI ed altri: Riesame di talune posizioni dei dipendenti ed ex dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, licenziati per motivi politici (*Urgenza*) (1085) — Relatore: Canestrari — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

SINESIO ed altri: Concessione di un contributo finanziario annuo a favore del servizio radiotelefonico per i motopescherecci (*Urgenza*) (4113) — Relatore: Amodio. — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

FRUNZIO ed altri: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato (*Urgenza*) (3928) — Relatore: Petrucci — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (2480) — Relatore: Amodio — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ARMATO ed altri: Norme per l'inquadramento nella carriera esecutiva del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (3533) — Relatore: Canestrari — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

DI NARDO: Norme per la regolarizzazione della situazione degli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4469) — Relatore: Canestrari — (*Parere della V Commissione*).

Parere sulla proposta di legge:

Senatore RICCIO: Trattamento tributario degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4597) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Frunzio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Venerdì 8 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi (*Approvato dal Senato*) (4312) — Relatore: Colleoni — (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Venerdì 8 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli (4600);

ZANIBELLI ed altri: Integrazione ed estensione delle prestazioni sanitarie ai lavoratori agricoli e loro familiari (413) — (*Parere della XI Commissione*);

NOVELLA ed altri: Estensione e adeguamento della previdenza malattia ai braccianti, coloni e mezzadri e loro familiari (850) — (*Parere della XI Commissione*);

— Relatori: Gitti e Bianchi Fortunato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Venerdì 8 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge:

Modificazione degli articoli 104, 106 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del rapporto limite tra popolazione e farmacie (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2982);

VIVIANI ARTURO ed altri: Estensione dei benefici concessi con la legge 11 maggio 1951, n. 367 (1133);

CAPPUGI ed altri: Modifica delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (1199) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

BARTOLE e LUCIFREDI: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con la istituzione di un fondo di rotazione per incrementare la Cassa pensioni dei farmacisti a concedere mutui ai farmacisti nuovi titolari non abbienti nonché con norme sulla trasferibilità di farmacie e loro quote (1637) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CAPUA: Agevolazioni in favore dei farmacisti invalidi o mutilati di guerra aspiranti alla assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti (1645);

DELFINO: Modifica dell'articolo 380 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1677);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni per quanto concerne le farmacie (2017) — (*Parere della II e della V Commissione*);

SIMONACCI: Norme interpretative dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137,

e successive integrazioni, relative al conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio estero perdute in seguito ad eventi bellici (2802) — (*Parere della II Commissione*);

CORTESE GIUSEPPE ed altri: Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, ai congiunti dei titolari di farmacie caduti nell'adempimento del proprio dovere (3212);

DEL GIUDICE: Sistemazione definitiva delle farmacie in assegnazione provvisoria (4094);

Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesse con autorizzazione provvisoria (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3933);

— Relatore: Ricca.

Discussione delle proposte di legge:

BIMA e SAVIO EMANUELA: Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacie (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1203-B) — Relatore: Bartole;

COTELLESA e SORGI: Istituzione della Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari (4382) — Relatore: Tantalo.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (3285) — Relatore: Sorgi — (*Parere della II e della XIII Commissione*);

LOMBARDI GIOVANNI ed altri: Disciplina per l'espletamento della propaganda scientifica delle specialità medicinali e dei presidi farmaco-terapeutici, rivolta al medico (4049) — Relatore: Tantalo — (*Parere della IV, della XII e della XIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 (*Approvato dal Senato*) (4534) — Relatore: De Maria — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,45.